

650 1.09.09

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA
N. 623 DI REP. DEL 20 DICEMBRE 2006
PER L'INTEGRAZIONE DELL'APPALTO
DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA
NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'**

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - (in seguito indicata come "Amministrazione"), con sede e domicilio fiscale in Via Ulpiano n. 11, codice fiscale n° 97018720587, rappresentata, giusto decreto di delega n. 3889 del 31-07-07 dall'Ing. Anna Maria Guerrini,

E


il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Fastweb S.p.A. (mandataria) e la EDS Electronic Data Systems Italia S.p.A. (mandante) (in seguito indicata come il "Fornitore"), per atto notarile, raccolta n. 3544 repertorio n. 13189, del 12 aprile 2006, con sede legale in Milano, Via Caracciolo, 51, codice fiscale e partita IVA n. 12878470157, nella persona del suo rappresentante legale per procura dott. Massimo Mancini;

FASTWEB S.p.A.

PER

l'integrazione dell'appalto dei servizi di connettività e sicurezza per il Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, di cui al contratto n. 623 di Rep del 20 dicembre 2006, in

1/1



corso di registrazione.

Importo contrattuale lordo pari ad € 112.580,24
(centododicimilacinquecentottanta/24), I.V.A. compresa.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette (2007) addì 1 (uno) del mese di Agosto in Roma, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, Via Vitorchiano n. 4, innanzi a me, Dott. Rosario Romano, Ufficiale Rogante, giusta decreto n. 1827 del Rep. del 18 giugno 2002, omessa l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti tra loro d'accordo e con il consenso del sottoscritto, sono convenuti le sopracitate parti;

che premettono:

- 1) che con contratto n. 623 di Rep. del 20 dicembre 2006 (nel séguito designato come Contratto esecutivo OPA) sono stati acquisiti i servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività;
- 2) che con nota datata 12 luglio 2007 prot. n. DPC/SAPE/41906 è stata richiesta dagli Uffici "Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico e attività ed opere post-emergenza" e "Risorse tecnologiche, ricerca e innovazione" un'integrazione di servizi al predetto contratto;
- 3) che con successiva nota del 31 luglio 2007 l'Ufficio "Risorse tecnologiche, ricerca e innovazione" ha comunicato di voler rinviare la contrattualizzazione dei servizi non attinenti alla sismologia, per la necessità di ulteriori approfondimenti progettuali;
- 4) che si rende necessario pertanto, stipulare apposito atto aggiuntivo al contratto,

FASTWEB S.p.A.



Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1. VALORE DEGLI ALLEGATI

1.1 Gli atti e i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo:

- A (Piano dei Fabbisogni - come redatto dall'Amministrazione);
- B (Obbligazioni e norme del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i. per l'esecuzione dei contratti esecutivi).

2. OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

2.1 Con il presente atto aggiuntivo le Parti intendono integrare il Contratto esecutivo OPA e definire i termini e le condizioni che regoleranno le seguenti prestazioni da parte del Fornitore alla Amministrazione, come più dettagliatamente descritte nell'Annesso A al presente atto aggiuntivo (Piano dei fabbisogni redatto dall'Amministrazione), e sinteticamente di séguito riassunte:

- connettività Internet per gli elaboratori centrali delle due reti di monitoraggio sismico del DPC (Osservatorio Sismico delle Strutture - OSS e Rete Accelerometrica Nazionale - RAN);
- connettività Internet per 68 dei sistemi di monitoraggio remoti dell'OSS.

3. EFFICACIA E DURATA

3.1 Il presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA sarà efficace per il Fornitore a partire dalla data della sua sottoscrizione mentre diverrà vincolante per l'Amministrazione solo a seguito della sua approvazione nelle forme di legge. La Data di Perfezionamento sarà

FASTWEB S.p.A.



comunicata dalla Amministrazione al Fornitore a mezzo raccomandata A/R.


3.2 Il presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA ha la durata di 5 anni.

4. IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE

4.1 Il Fornitore si impegna a:

- a) prestare i servizi di cui al precedente art. 2 all'Amministrazione secondo i termini e le condizioni di cui al presente atto aggiuntivo, nonché secondo le condizioni specifiche previste nel Contratto Quadro OPA;
- b) osservare nella prestazione dei servizi di cui al precedente art. 2 tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte dal CNIPA;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al CG-SPC ed alla Amministrazione di misurare e monitorare la conformità dei servizi, di cui alle specifiche tecniche allegate al contratto esecutivo;
- d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei Livelli di Servizio secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2c, del contratto esecutivo;
- e) prestare i servizi di cui al precedente art. 2 con proprio personale specializzato salvo espressa autorizzazione scritta da parte del CNIPA o dell'Amministrazione;
- f) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, assicurativi, assistenziali, e a corrispondere al

ASTWEB S.p.A.



personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;

g) rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto aggiuntivo, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 626/94 e s.m.i. riportate nell'annesso B;

h) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l'assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla norma ISO 9004/2.

5. PIANO DEI FABBISOGNI


5.1 L'Amministrazione ha formulato, con l'assistenza del Fornitore, il Piano dei propri Fabbisogni (annesso A al presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA), contenente le indicazioni sulla tipologia dei servizi, il loro dimensionamento, le quantità richieste ed il relativo costo stimato.

5.2 Il Fornitore si impegna ad inviare al CNIPA copia del presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA, con annesso il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso.

6. PROGETTO DEI FABBISOGNI

6.1 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, sulla base dei servizi richiesti dall'Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare al CNIPA ed all'Amministrazione contraente il Progetto dei Fabbisogni, di cui al capitolo 8 dell'allegato 2b del Contratto Quadro OPA, relativo ai servizi di cui al precedente art. 3.1

FASTWEB S.p.A.



lett. a) e b), contenente altresì:

- (i) i costi previsti per la realizzazione del suddetto Progetto, ottenuti applicando ai servizi richiesti i prezzi unitari di cui all'allegato 2d del Contratto Quadro OPA;
- (ii) il Piano di Attuazione contenente il Documento programmatico di gestione della sicurezza dell'amministrazione, il Piano Operativo con l'indicazione dei tempi di realizzazione del Progetto e le Specifiche di dettaglio dei servizi;
- (iii) le Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensile.

6.2 L'Amministrazione ed il CNIPA potranno comunicare al Fornitore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dalla Amministrazione e con l'architettura del SPC.

6.3 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, di cui al precedente art. 7.2, il Fornitore si impegna ad inviare all'Amministrazione e al CNIPA il Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le indicazioni ricevute da questi ultimi.

6.4 Qualora entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento del Progetto dei Fabbisogni l'Amministrazione e/o il CNIPA non comunichino al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni, il Progetto dei Fabbisogni deve intendersi come approvato e diverrà parte integrante del presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA.

7. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI

FASTWEB S.p.A.



7.1 Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato e/o aggiornato dall'Amministrazione ogni qualvolta questa lo ritenga necessario. Il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente art. 6.

7.2 L'Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nell'allegato 2b del Contratto Quadro OPA, oppure con nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 27, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.

7.3 Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni, ovvero alla fornitura di nuovi servizi, applicando i prezzi unitari secondo quanto previsto dal successivo art. 27 e decurtando i canoni relativi ai servizi oggetto di sostituzione.

7.4 Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla Amministrazione di cui ai precedenti artt. 7.1, 7.2 e 7.3 nei termini temporali indicati nell'allegato 2c.

7.5 Oltre al quinto d'obbligo previsto dall'art. 11 della legge di contabilità generale dello Stato, il Fornitore sarà tenuto anche a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 1985, art. 27, comma 3, essendo in facoltà dell'Amministrazione richiedere un aumento dell'intera fornitura fino alla concorrenza di due quinti dell'importo complessivo relativo alla fornitura dei servizi oggetto di ciascun Contratto esecutivo OPA. L'amministrazione ha la facoltà, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni derivanti da mutate esigenze e come effetto del precedente art. 7.3 e del successivo art. 16 di

FASTWEB S.p.A.



praticare riduzioni del valore economico dei servizi richiesti sino al 20% rispetto al consuntivo economico derivante dal Progetto dei Fabbisogni dell'anno precedente.

7.6 L'eventuale aumento o diminuzione del valore economico dei servizi richiesti dalla Amministrazione non potrà, in ogni caso, essere considerata una variazione del numero e della composizione della parte di fornitura affidata al Fornitore al momento della assegnazione.

7.7 L'Amministrazione ha la facoltà di dimettere i singoli servizi facenti parte del Progetto dei Fabbisogni ed in corso di erogazione con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi solari.

8. CONDIZIONI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI


8.1 Il Fornitore si impegna ad erogare il servizio di cui all'art. 2 entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente atto aggiuntivo e del Piano dei fabbisogni di cui al precedente art. 7.

8.2 Il Fornitore almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'inizio della erogazione del servizio consegnerà alla Amministrazione ed al CNIPA le Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo. L'Amministrazione potrà richiedere entro 20 (venti) giorni lavorativi integrazioni della suddetta documentazione che il fornitore dovrà recepire entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi.

9. STATI DI AVANZAMENTO

9.1 Per tutte le attività connesse alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente art. 5, il Fornitore deve sottoporre all'Amministrazione, con cadenza mensile a

FASTWEB S.p.A.



partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno "stato di avanzamento" redatto secondo modalità di cui al successivo art. 9.2.

9.2 Lo stato avanzamento deve contenere almeno le seguenti informazioni e quant'altro ritenuto opportuno dal Fornitore:

- punti di accesso installati;
- esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo;
- varianti e modifiche emerse nel periodo;
- ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni;
- malfunzionamenti verificatisi nel periodo;
- tempi di risposta del Call Center;
- tempi di intervento e ripristino dei malfunzionamenti;
- disponibilità complessiva ed unitaria del servizio;
- report statistici sul traffico;
- report statistici sulla sicurezza.

9.3 Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione dell'Amministrazione.

10. SICUREZZA

10.1 Il Fornitore si impegna ad assicurare all'Amministrazione la sicurezza sia fisica che logica per il servizio di cui al precedente art. 2 ed a tal fine si impegna a predisporre, attuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nell'Allegato 2b del Contratto Quadro OPA.

FASTWEB S.p.A.



10.2 Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza almeno per le seguenti aree:


- amministrazione della sicurezza,
- analisi dei rischi,
- audit,
- test di impenetrabilità,
- incidenti di sicurezza,
- allarmi e interventi,
- controllo e analisi delle registrazioni relative alla sicurezza.

10.3 Il CNIPA potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza a seguito di eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i servizi o a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o disponibile. Il Fornitore è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto a tali revisioni.

10.4 Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all'erogazione del servizio ed installati presso i locali sotto il suo controllo, in particolare attraverso misure di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di atti dolosi ed eventi accidentali.

10.5 Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all'erogazione del servizio oggetto del presente atto aggiuntivo al contratto esecutivo OPA sia presso i locali sotto il suo controllo che presso quelli della Amministrazione. In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da

PASTWEB S.p.A.



verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l'identità dell'utente. Il Fornitore si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l'integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.

10.6 Il Fornitore si impegna a far eseguire annualmente un approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore, previo gradimento del CNIPA; l'audit verrà effettuato sotto la vigilanza del CNIPA e della Amministrazione, ciascuno per quanto di propria competenza. Il CNIPA e la Amministrazione potranno, ciascuno per quanto di competenza e con un preavviso di tre settimane, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore.

10.7 Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità da parte del CNIPA e/o della Amministrazione.


10.8 Nel caso i test di cui al precedente art. 10.7 mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 20 (venti) giorni lavorativi.

10.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare gravità, il CNIPA potrà, sentito il Fornitore, decidere la sospensione di uno o più servizi o la chiusura del Centro di Gestione fino a quando non sia stato eliminato il pericolo medesimo.

11. VERIFICHE E COLLAUDI

11.1 Nel periodo di efficacia del presente atto aggiuntivo al Contratto

ASTWEB S.p.A.



esecutivo OPA, i Referenti dell'Amministrazione, avranno facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità della fornitura, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.

11.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dall'Amministrazione mediante apposita comunicazione ed emessi in relazione ai risultati delle verifiche di cui all'art. 15 del contratto esecutivo, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di "pronto alla verifica".


11.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito dal CNIPA, di cui all'art. 17.6 del Contratto Quadro OPA, i servizi forniti all'Amministrazione saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo da parte della stessa Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione dei Fabbisogni.

11.4 Il collaudo effettuato dall'Amministrazione riguarderà:

- (i) la rispondenza dei servizi al Piano dei Fabbisogni ed al relativo Progetto elaborato dal Fornitore;
- (ii) la rispondenza dei servizi alle specifiche del Capitolato Tecnico allegato al contratto esecutivo.

11.5 Il collaudo di cui al precedente art. 11.4 sarà effettuato secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Rappresentante del Fornitore nei termini di cui al precedente art. 8. Entro

FASTWEB S.p.A.




10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione delle specifiche di collaudo, il Referente dell'Amministrazione comunicherà al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni delle stesse. Nei successivi 10 (dieci) giorni lavorativi il Fornitore dovrà predisporre ed inviare al Referente dell'Amministrazione un documento definitivo che recepisca le modifiche ed integrazioni formulate da quest'ultima. Tale documento, una volta accettato dal Referente dell'Amministrazione costituirà la guida operativa della Commissione di collaudo. Resta espressamente inteso che in corso di collaudo la Commissione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune ai fini di cui al precedente art. 11.4.

11.6 Il collaudo sarà effettuato da una Commissione incaricata dalla Amministrazione alla presenza di un Rappresentante del Fornitore. L'ambiente di prova del collaudo sarà messo a disposizione dal Fornitore a cui faranno carico i relativi oneri. Il collaudo avrà inizio entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione di "Pronti al Collaudo" che il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione nei termini previsti dal Piano di Attuazione di cui al precedente art. 7.

11.7 Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Fornitore in doppio originale per il Fornitore e l'Amministrazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al CG - SPC.

11.8 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo i servizi non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini

FASTWEB S.P.A.



fissati dalla Commissione che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni lavorativi. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una seconda prova di collaudo.

12. PENALI

12.1 Ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai successivi artt. 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6 si intende per Corrispettivo Annuo l'importo annuo stimato dei servizi richiesti dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni di cui al precedente art. 5.

12.2 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini cui ai precedenti artt. 6.1 e 6.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

- (i) 0,1% del Corrispettivo Annuo e per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- (ii) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo giorno, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 20.3 e 20.5.

12.3 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 8.1 e 8.2, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

- (i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;

FASTWEB S.p.A.



(ii) 1,0% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre all'applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 20.3 e 20.5.

12.4 In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 10.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

(i) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;

(ii) 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.


Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre all'applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 20.3 e 20.5.

12.5 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 11.3 di cui al presente atto e 12.1 del contratto esecutivo, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

(i) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;

0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.

FASTWEB S.P.A.



(ii) Qualora il ritardo superi il sessantesimo giorno, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 20.3 e 20.5.

12.6 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui al precedente art. 11.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale sino all'esito positivo del successivo collaudo il cui ammontare è determinato come segue:

(i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno compreso tra il termine assegnato dalla Commissione di collaudo per l'effettuazione del secondo collaudo ed il trentesimo giorno successivo.

(ii) 1,0% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo.


Qualora l'esito negativo del collaudo sia reiterato l'Amministrazione potrà chiedere al CNIPA la risoluzione del Contratto esecutivo OPA con le modalità di cui ai successivi artt. 20.3 e 20.5.

12.7 Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui al precedente art. 2 secondo i più alti standard di mercato e, comunque, per tutta l'efficacia del Contratto si impegna a mantenere Livelli di Servizio non inferiori a quelli indicati nell'all. 2c del Contratto Quadro OPA.

12.8 In caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio di cui all'all. 2c suddetto il Fornitore dovrà corrispondere all'Amministrazione le penali indicate nell'allegato stesso.

12.9 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'all. 2c suddetto non venga rimosso nel termine di due quadrimestri consecutivi

FASTWEB S.p.A.




la penale dovuta per il terzo quadrimestre sarà moltiplicata per due volte sino alla rimozione dell'inadempimento.

12.10 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'all. 2c suddetto non venga rimosso comunque entro tre quadrimestri sarà cura del Comitato Operativo valutare la gravità dell'inadempimento e del CNIPA concertare con l'Amministrazione, nel caso di specie, l'opportunità di richiedere la risoluzione del Contratto esecutivo OPA e la riassegnazione della Amministrazione ad un altro fornitore assegnatario che abbia ottenuto sino a quella data i migliori Livelli di Servizio secondo l'apposita graduatoria stilata dal CG-SPC.

12.11 Qualora l'Amministrazione, rilevi che vi sia stato un inadempimento del Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura della penale connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 22.

12.12 In caso di applicazioni di penali di cui ai precedenti artt. 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6, l'Amministrazione provvederà alla escussione dei corrispettivi importi dal deposito a garanzia di cui al successivo art. 17. E' espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio, nonché non esclude o limita il diritto

STWEB S.p.A.




dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito. Resta inteso che le penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza del limite massimo pari al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo annuo del presente Contratto esecutivo OPA. Qualora l'ammontare delle penali dovute dal Fornitore dovesse superare il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno, avrà facoltà di risolvere il Contratto esecutivo OPA ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione al CNIPA ed alla Commissione di Coordinamento del SPC affinché questi provvedano a deliberare le sanzioni che riterranno opportune.

13. PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI

13.1 I prezzi unitari dei servizi di cui al precedente art. 2 sono quelli riportati nell'all. 2d del Contratto Quadro. I prezzi unitari si intendono validi sino all'esecuzione della procedura di aggiornamento di cui al successivo art. 15. Ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.

13.2 Il corrispettivo mensile per la fornitura dei Servizi indicati nel Piano dei Fabbisogni è pari ad € 7.818,07 oltre IVA ed è ottenuto applicando per ogni tipo di servizio richiesto dalla Amministrazione i prezzi unitari di cui all'all. 2d suddetto, validi al momento dell'utilizzo dei servizi stessi. Tale corrispettivo viene mensilmente variato in relazione ai servizi utilizzati. A tal fine le Parti concordano che il collaudo positivo di un punto di accesso abbia effetto sui corrispettivi con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il collaudo stesso.

FASTWEB S.p.A.



13.3 La tipologia di servizi contenuta nell'all. 2b del Contratto Quadro può essere ampliata in relazione a nuove esigenze, ovvero alla evoluzione tecnologica. In tale eventualità si applica quanto previsto al successivo art. 27.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

14.1 Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 13 è effettuato dall'Amministrazione, sulla base di fatture mensili posticipate emesse dal Fornitore e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei corrispettivi fatturati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura.

14.2 Nel caso di applicazioni di penali, l'Amministrazione può provvedere a recuperare l'importo sulla fattura del mese successivo a quello in cui si è verificata la motivazione della penale stessa, ovvero ricorrere alla escussione parziale o totale della Garanzia di cui al successivo art. 17.

14.3 Il Fornitore al termine di ogni anno solare invierà all'Amministrazione ed al CNIPA una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

15. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI

15.1 L'art. 21 del Contratto Quadro OPA stabilisce le modalità con cui aggiornare annualmente ed in occasione della Revisione Generale, i prezzi unitari di cui all'all. 2d, del contratto stesso.

15.2 L'eventuale aggiornamento dei prezzi unitari di cui all'art. 21 del Contratto Quadro OPA e/o l'introduzione di nuovi servizi e prezzi unitari, di cui al successivo art. 27 si applicano automaticamente al

FASTWEB S.p.A.



1.1

presente Contratto esecutivo OPA a decorrere dal primo giorno dell'anno solare in cui è stato determinato l'aggiornamento stesso, ovvero dall'introduzione del nuovo servizio e del corrispondente prezzo unitario.

15.3 Il Fornitore si impegna a rinunciare a richiedere la risoluzione del Contratto esecutivo OPA per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori del 10% del prezzo dei servizi indicato nell'all. 2d suddetto. In ogni caso, ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, il Fornitore, rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.


16. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

16.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al capitolo 4 dell'allegato 2b del Contratto Quadro OPA. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.

16.2 Il Piano di Attivazione, di cui all'all. 2b del Contratto Quadro OPA definito congiuntamente dai Referenti dell'Amministrazione e del Fornitore sarà inviato al Rappresentante del CNIPA. Il Piano, eventualmente emendato dal Rappresentante del Fornitore e dal Referente dell'Amministrazione sulla base delle indicazioni del Rappresentante del CNIPA, costituirà parte integrante del presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA.

16.3 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati e la sua partecipazione alle

FASTWEB S.p.A.



attività che ne richiedano l'intervento.


16.4 Alla scadenza o risoluzione del presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie od utili al fine di permettere la migrazione dei servizi erogati all'eventuale nuovo fornitore assegnatario. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate dal CNIPA, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante, ivi inclusa l'interconnessione con quest'ultimo (a cura e spese di quest'ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi sulla sua rete secondo le indicazioni minime contenute nell'allegato 2b.

17. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

17.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA, il Fornitore, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare di € 4.796,86. Il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA.

17.2 Tale garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicuratrice.

FASTWEB S.p.A.



17.3 La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere valida fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA.

17.4 Il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Amministrazione durante il periodo di validità della stessa.

17.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

18. SUBAPPALTO


18.1 Il Fornitore avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente articolo, di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui al punto 8 della Lettera di Invito alla gara del CNIPA, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

18.2 Il Fornitore che affidi la fornitura dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.

19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

19.1 In base a quanto disposto dall'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, il Fornitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi a terzi, pena la risoluzione del

FASTWEB S.p.A.




Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi per causa ed in danno del Fornitore. Non è considerata Cessione l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto ad apposita società dedicata, interamente posseduta dal Fornitore, eventualmente da costituire o già costituita, finalizzata alla gestione operativa dei servizi stessi.

20 RECESSO - RISOLUZIONE

20.1 Qualora il CNIPA eserciti la facoltà di recedere dal Contratto Quadro OPA in tutto o in una sua parte che coinvolga l'Amministrazione, la stessa recederà dal presente Contratto esecutivo OPA sottoscritto con il Fornitore dandone preavviso allo stesso almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R.

20.2 Il presente atto aggiuntivo sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei servizi o quest'ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ovvero di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente Contratto esecutivo OPA dovrà, altresì, ritenersi risolto con effetto immediato qualora il Fornitore successivamente alla Data di Perfezionamento dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dall'impresa aggiudicataria della gara per

FASTWEB S.p.A.




l'affidamento del servizio di gestione del CG - SPC o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest'ultima di un rapporto di dipendenza economica.

20.3 L'Amministrazione potrà risolvere in tutto od in parte il presente Contratto esecutivo OPA in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del Contratto Quadro OPA e/o del presente Contratto esecutivo OPA e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi. In caso di risoluzione del presente Contratto esecutivo OPA, il CNIPA provvederà alla rassegnazione della parte agli altri fornitori assegnatari. In caso di risoluzione da parte del CNIPA del Contratto Quadro OPA a cui il presente Contratto esecutivo OPA fa riferimento, il CNIPA provvederà alla rassegnazione della parte agli altri fornitori assegnatari secondo lo schema contenuto nella lettera di invito. Qualora la risoluzione riguardasse il Contratto Quadro OPA del Fornitore aggiudicatario, il Fornitore assegnatario della parte immediatamente successiva alla prima assumerà la posizione di aggiudicatario con tutte le conseguenze corrispondenti ivi compresi i nuovi prezzi unitari e la sottoscrizione del Contratto Quadro OPA. Qualora da tale situazione risultasse una sola parte per l'intera fornitura, il CNIPA si riserva la possibilità di annullare la gara.

20.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di

STWEB S.p.A.



risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.

20.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro OPA e nel presente Contratto esecutivo OPA quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del Contratto secondo quanto previsto dal precedente art. 21.4.


21 FORZA MAGGIORE

21.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

21.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

21.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena

FASTWEB S.p.A.



il Fornitore le comunichi di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.

22. CONTROVERSIE

22.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto esecutivo OPA sono prese in esame per una composizione bonaria dal Comitato Operativo di cui all'art. 15.7 del Contratto Quadro OPA. Le controversie, se non risolte nell'ambito del predetto Comitato Operativo sono prese in esame per una composizione in via bonaria dall'Amministrazione e dal Fornitore.


22.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari dall'insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.

22.3 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte contro cui l'arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'atto di nomina del primo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

22.4 La Parte contro ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all'altra Parte.

22.5 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del

FASTWEB S.p.A.



collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica alla Parte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.


22.6 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a: (i) sostituire il terzo arbitro in caso egli abbandoni il proprio incarico e i due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro; (ii) sostituire l'arbitro di una Parte in caso egli abbandoni il proprio incarico e la Parte interessata non provveda a sostituirlo nominando un altro arbitro nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno dello stesso.

22.7 Il termine per la pronuncia del lodo sarà di 180 (centottanta) giorni solari dalla data di costituzione del collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza(e), il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo (90°) giorno dal compimento dell'ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

22.8 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto.

22.9 Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di esse di chiedere alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d'urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del procedimento arbitrale di cui al precedente paragrafo.

FASTWEB S.p.A.



22.10 Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e dell'art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto esecutivo OPA e non devoluta al Collegio Arbitrale di cui al precedente art. 22.2 è quello di Roma.

23. RISERVATEZZA

23.1 Il Fornitore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA venga a conoscenza in forza dei medesimi.

23.2 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di Riservatezza.

24. RESPONSABILITA' CIVILE


24.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dalla Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

25. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

25.1 L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

25.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne l'Amministrazione da tutte

FASTWEB S.p.A.



le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.

26. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

26.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

26.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e di bollo.

27. AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI

27.1 Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente l'Amministrazione sulla evoluzione tecnologica delle telecomunicazioni e dei conseguenti possibili nuovi servizi o delle variazioni indotte nei servizi oggetto del presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA.

27.2 Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare, su proposta del Comitato di Direzione Tecnica quelle modifiche che, di comune accordo, dovessero essere valutate opportune ai servizi oggetto del presente atto aggiuntivo al Contratto esecutivo OPA ed ai suoi allegati.

27.3 Il prezzo unitario dei nuovi servizi o delle varianti a quelli esistenti verrà individuato dal Comitato di Direzione Tecnica e sottoposto al parere di congruità tecnico-economica del CNIPA ai sensi del D.lgs 39/93 e s.m.i..

27.4 Il Fornitore si impegna ad applicare il prezzo unitario congruito dal CNIPA.

27.5 Qualora il Fornitore non ritenga che tale prezzo unitario sia

FASTWEB S.p.A



remunerativo può rifiutarlo, ma in tale eventualità è facoltà della Amministrazione richiedere tale servizio ad altro fornitore assegnatario che abbia accettato il prezzo per il servizio congruito dal CNIPA.

28. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente atto si applica, per quanto compatibile, il contratto n. 623/06.


Letto, approvato e sottoscritto.

(per l'Amministrazione)

(per il Fornitore)

(ing. Anna Maria GUERRINI)

(dott. Massimo MANCINI)


FASTWEB S.p.A.



L'Ufficiale rogante Dott. Rosario ROMANO



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: 3 (Durata ed Efficacia); 11 (Ispezioni, verifiche e collaudi); 12 (Livelli di servizio e Penali); 14 (Fatturazione e Pagamenti); 15 (Aggiornamento dei prezzi unitari); 19 (Divieto di cessione del contratto); 20 (Recesso - Risoluzione); 22 (Controversie).

(per il Fornitore)

(dott. Massimo MANCINI)



FASTWEB S.p.A.

L'Ufficiale rogante Dott. Rosario ROMANO




ANNESSO "A"

WEB S.P.A



PdF PCM Protezione Civile-Sismologia

Servizi	Q.tà	TdR (Router)	Livello di Affidabilità	Velocità	UT (anno1)	CA 2007 (anno 1)
BMA 4M CED (Vitorchiano Sismologia)	1	HP Tipo 1	L5 - [DS (99,99%) + TRV]	4 Mbps	€ 111,60	€ 10.369,87
BMA 4M Vitorchiano RAN (Internet)	1	HP Tipo 1	L5 - [DS (99,99%) + TRV]	4 Mbps	€ 111,60	€ 10.349,78
SEDI PERIFERICHE BMA 600/250M (ADSL)	68	Base	L5 - [DS (99,99%) + TRV]	600/250 Kbps	€ 1.897,20	€ 73.097,22
				TOTALI	€ 2.120,40	€ 93.816,87



10/

ANNESSO B

**OBLIGAZIONI E NORME DEL D.LGS. 626/94 E S.M.I. PER
L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI**

Il Fornitore é tenuto al rispetto di tutte le norme di cui al decreto lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, comunque applicabili al presente contratto ed in particolare, per le attività che interessano direttamente o indirettamente ambienti dell'Amministrazione o attività svolte da personale dipendente dalle stesse o da personale dipendente da altre Ditte incaricate dalle Amministrazioni, vale quanto segue.


Il Fornitore dichiara, ai sensi dell'art. 7 del decreto lgs. 626/1994, di essere in possesso dell'idoneità tecnica professionale per l'esecuzione dei lavori commessi al presente contratto.

Il Fornitore dà atto che l'Amministrazione non è tenuta ai sensi del citato art. 7, comma 3, decreto lgs. 626/1994, alla verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e dei macchinari adottati dal Fornitore trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici propri dell'attività del Fornitore Società medesimo.

Il Fornitore dà atto all'Amministrazione di aver ricevuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera b) del decreto lgs. 626/1994 e successive modifiche, dalle Amministrazioni dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati ai lavori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ed in particolare, mediante specifici sopralluoghi ha preso visione:

- delle vie e delle uscite di emergenza (e per queste del relativo

FASTWEB S.p.A.



sistema di apertura e dell'impianto di illuminazione di sicurezza (art. 13, D.P.R. 547/1955) dell'Amministrazione, ai fini di una immediata e agevole evacuazione dai luoghi di lavoro interessati dall'attività del Fornitore (di seguito denominati "luoghi di lavoro");

- degli impianti elettrici, della loro collocazione e delle relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specialmente contro i contatti accidentali, diretti e indiretti con parti in tensione); Il Fornitore ha l'obbligo, prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico, di realizzare e/o verificare il corretto coordinamento tra il sistema di messa a terra (conduttore di protezione, di terra e/o equi potenziale) ed il dispositivo di protezione; in caso di necessità/emergenza, il Fornitore dichiara di essere in grado di poter utilizzare i mezzi di protezione disponibili (sezionamento della alimentazione elettrica, utilizzo degli speciali estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc.) le cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego sono state dettagliatamente indicate dall'Amministrazione;

- degli impianti termici e di condizionamento, della loro collocazione e modalità di utenza, delle caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e contro il rischio di incendio, di esplosione, ecc. e ha ricevuto dettagliate informazioni sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento, nonché sui mezzi di protezione disponibili (sezionamento alimentazione elettrica, utilizzo di estintori posti nelle zone degli impianti, ecc.) e sulle dotazioni, collocazioni e modalità di impiego;

FASTWEB S.p.A.


- delle apparecchiature e degli impianti fissi (tra cui gli ascensori),
quelli d'impiego transitorio od occasionale - siti nei luoghi di lavoro - e
ha ricevuto le necessarie informazioni sul relativo funzionamento, con
specifico riguardo, in particolare, per le connesse misure di protezione
antifortunistiche; il Fornitore ha divieto di effettuare interventi non
preventivamente autorizzati su dette apparecchiature e/o impianti, salvo
che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo e di
emergenza; in tal caso il Fornitore medesimo dovrà dare immediata
comunicazione all'Amministrazione dell'intervento effettuato; il
Fornitore dovrà impiegare solo personale competente, in tutti i casi in
cui si renda necessario effettuare gli interventi sopra citati;

- delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle
prescrizioni di cui al decreto lgs. 626/1994 (in quanto applicabili), e
della collocazione e composizione dei materiali combustibili ivi
eventualmente presenti; inoltre è stata informata sui mezzi di
prevenzione e di allarme adottati (in particolare estintori, manichette,
ecc.), nonché sulle dotazioni, sulla collocazione, sulla segnaletica e
sulle relative modalità di attivazione.

Il Fornitore ha divieto di esporre i lavoratori ad un livello di rumore
(Lepd) superiore a quello consentito dalla legislazione vigente (decreto
lgs. 277/1991); a tal fine ha l'obbligo sia di ridurre a norma i livelli di
rumore alla fonte, sia di dotare i lavoratori dei mezzi di protezione
necessari per quelle attività che possano comportare rischi specifici da
esposizione, curando la vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.

Il Fornitore ha l'obbligo di operare senza alterare in alcun modo le

ASTWEB S.P.A.



caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti sopra citati; ha l'obbligo altresì di segnalare tempestivamente al responsabile designato dall'Amministrazione le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori ad essa connessi e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.

Il Fornitore ha l'obbligo, inoltre, di rendere edotto il personale proprio e quello degli eventuali terzi contrattualizzati sia dei rischi specifici che possono causare interferenze tra i lavori delle diverse imprese o con attività svolte dalle singole Amministrazioni.

Il Fornitore, in relazione alla verifica condotta nei luoghi di lavoro in cui opererà nell'ambito dell'appalto, dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta sui "rischi specifici" e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e sulla assunzione con piena cognizione delle conseguenti responsabilità.

FASTWEB S.P.A.

